

36

Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia

Città di Bellinzona

Art. 1 §

Oggetto

Con la presente ordinanza il Municipio di Bellinzona intende disciplinare l'uso dell'autosilo Cervia (detto in seguito autosilo).

Art. 2 §

Basi legali

Il Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, in particolare l'art. 40 bis, nonché le norme applicabili del Regolamento comunale della Città di Bellinzona.

Art. 3 §

Gestione

L'autosilo comprende il piano in superficie e i due piani sotterranei.

Art. 4 §

Rilascio abbonamenti

Possono ottenere l'abbonamento, nel limite degli stalli designati (contrassegnati in giallo e non superiori a no. 40), le persone fisiche che risultano civilmente domiciliate nell'area del centro storico da viale Stazione (intersezione con Largo Elvezia) a piazza Indipendenza (lato nord), per al massimo un veicolo.

Pure hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione i commerci (persone fisiche o giuridiche) che palesemente devono disporre di un veicolo per trasporto merci e chi è chiamato a svolgere attività professionale o commerciale per al massimo un veicolo, ritenuto che abbiano l'esigenza di spostarsi (medici di picchetto, avvocati, assicuratori, ingegneri e architetti ecc.).

Gli abitanti, i commercianti e i titolari di attività professionali che fanno capo al centro "Cervo 2" devono far capo all'autosilo privato accessibile da quello comunale.

Sono inoltre concessi 6 posti chiusi per veicoli di servizio comunali e al massimo 4 autorizzazioni per veicoli privati ad uso di servizio.

Le autorizzazioni sono rilasciate su decisione della polizia comunale.

Art. 5 §

Effetti

L'abbonamento permette di parcheggiare il proprio veicolo negli stalli dell'autosilo, nel posto designato, senza limitazione di tempo.

<Art. 5 cifra 2 viene abrogato>

Art. 6 §

Validità

L'autorizzazione ha validità annuale; decade il mese successivo quando non vi sono più i requisiti previsti dall'art. 4.

In casi particolari può essere concessa un'autorizzazione di durata inferiore, al minimo trimestrale.

Art. 7 * + ** + * + §**

Modalità di posteggio

L'autosilo è aperto ventiquattr'ore al giorno. Per il resto, si rinvia alle prescrizioni tariffarie di cui all'art. 10

Art. 8 ** §**

Tessera

L'abbonato ottiene una tessera magnetica.

L'assegnazione del numero del posteggio viene fatta al momento del rilascio dell'abbonamento.

◀l'art. 8 cpv. 3 viene abrogato▶

Art. 9 §

Procedura

La tessera magnetica viene rilasciata dalla Polizia comunale.

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'abbonamento deve venire inoltrata alla Polizia comunale di Bellinzona con i seguenti documenti:

- a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'abbonamento;
- b) prova della mancanza di alternative di parcheggio nell'immobile in cui si abita o in cui si svolge l'attività commerciale (dichiarazione del proprietario);
- c) altre indicazioni atte a permettere un'oggettiva valutazione;
- d) gli abbonamenti devono essere rinnovati annualmente.

Art. 10 * + ** + ** + § + §§ (lett.a)**

Tariffario

a) Tariffa diurna – 0700 / 1900

1 ora	fr. 2.00
2 ore	fr. 4.20
3 ore	fr. 7.20
4 ore	fr. 9.60
5 ore	fr. 12.00
6 ore	fr. 14.40
7 ore	fr. 16.80
8 ore	fr. 19.20
9 ore	fr. 21.60
10 ore	fr. 24.00
11 ore	fr. 26.40
12 ore	fr. 28.80

- Primo scatto a 30 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 30 minuti.

Tariffa notturna – 1900 / 0700

All'ora fr. 0.70

- Primo scatto a 45 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 1 ora.

- b)** Il prezzo dell'abbonamento è di fr. 200.00 mensili (IVA compresa);
Lo stesso è da pagare in rate trimestrali anticipate.
Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato ha il diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis mensili) del rimanente periodo.
La disdetta deve essere inviata, da ambo le parti, per lettera raccomandata per la fine del mese con almeno 20 giorni di preavviso; al termine della validità della tessera, quest'ultima dovrà essere consegnata o inviata alla Polcom.

c) Carte prepagate:

Sono in vendita tessere prepagate alle seguenti condizioni

Valore	Prezzo di vendita	Sconto
fr. 10.-	fr. 9.-	10 %
fr. 20.-	fr. 17.-	15 %
fr. 50.-	fr. 42.-	16 %
fr. 100.-	fr. 82.-	18 %

...

All'acquisto viene richiesto il deposito di una cauzione di fr. 30.--, che verrà restituita al momento della riconsegna. La carta è sempre ricaricabile.

Art. 11 §

Revoca

L'abbonamento può venire revocato o limitato in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
Può essere parimenti revocato qualora i requisiti non siano adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso o non abbia provveduto al pagamento.

La revoca per motivi d'ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 12 §

Rimedi di diritto

Contro la decisione della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Art. 13 §

Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite dal Municipio secondo la procedura di contravvenzione di cui gli articoli 145 e seguenti della LOC. E' inoltre prevista la sanzione della revoca dell'abbonamento.

Art. 14

Entrata in vigore

Il Municipio fisserà l'entrata in vigore della presente ordinanza.

* * *

Adottata con ris. mun. no. 1064 del 21 dicembre 1992

Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 7 gennaio e il 26 gennaio 1993

Entrata in vigore dal 1° febbraio 1993 (eccettuato la durata del posteggio limitato e le relative tariffe in vigore con la posa dei parchimetri collettivi)

*** Modifica / adottata con ris. mun. 766 del 7 agosto 1995**

Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 4 settembre al 22 settembre 1995

**** Modifica / adottata con ris. mun. 671 del 12 agosto 1996**

Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 settembre al 18 settembre 1996

In vigore dal 1° gennaio 1997

***** Modifica / adottata con ris. mun. 808 del 20 settembre 1999**

Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 27 settembre al 12 ottobre 1999

In vigore dal 1° novembre 1999 / 1° gennaio 2000

****** Modifica / adottata con ris. mun. 42 del 15 gennaio 2002 e no. 68 del 22 gennaio 2002**

Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 30 gennaio al 13 febbraio 2002

In vigore dal 1° marzo 2002

§ Modifiche adottate con ris. mun. no. 2239/1 del 7 ottobre 2004.

Pubblicate all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dall' 8 al 22 ottobre 2004.

In vigore dal 1. novembre 2004.

Un eventuale ricorso non avrà quindi effetto sospensivo (art. 47 LPAm).

§§ Modifiche adottate con ris. mun. no. 1468 del 9 dicembre 2009.

Pubblicate all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 17 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010.

In vigore dal 19 luglio 2010.

Un eventuale ricorso non avrà quindi effetto sospensivo (art. 47 LPAm).